



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

DETERMINA N. 9/15/SIR/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 15/15/SIR AVVIATO NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE UNIVERSALE S. ANTONIO PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*";

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante "*Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria*";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante "*Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa*";

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante "*Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416*";

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il “*Regolamento recante semplificazione e riordino dell’erogazione dei contributi all’editoria, a norma dell’articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 335/03/CONS;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*” (di seguito “*Regolamento*”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTO l’atto n. 15/15/SIR dell’11 novembre 2015 – trasmesso a mezzo posta elettronica certificata - con il quale veniva contestata all’Associazione Universale S. Antonio, C.F. 92028720289, con sede legale in Padova (PD), Via Cappelli n. 28, la violazione degli artt. 11 e 13 dell’allegato A alla delibera dell’Autorità n. 666/08/CONS, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*” (di seguito “*Regolamento*”) e s.m.i. per non aver provveduto ad inviare la comunicazione annuale telematica 2014, relativa all’anno 2013;

VISTA la documentazione inviata il 16 novembre 2015 dall’Associazione Universale S. Antonio relativa al bonifico effettuato in data 12 novembre 2015 presso la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. sul conto corrente bancario intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, corrispondente al codice IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, che attesta il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrantadue/00), determinata ai sensi dell’art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell’atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 15/15/SIR, avviato nei confronti dell'Associazione Universale S. Antonio per la violazione degli artt. 11 e 13 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., è archiviato avendo effettuato la predetta associazione il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 18 novembre 2015

Il Direttore
Nicola Sansalone